

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27.12.2010

STATUTO DEL COMITATO

**“Boemondo 2011 Comitato per le
Celebrazioni del IX centenario della morte di
Boemondo I d'Altavilla (1111 - 2011)”**

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

1. È costituito un Comitato denominato:
“Boemondo 2011 - Comitato per le Celebrazioni del IX centenario della morte di Boemondo I d’Altavilla (1111-2011)”.
2. Il Comitato opera in tutto il territorio nazionale.

Art. 2 - Sede del Comitato

1. Il Comitato ha sede legale in Canosa di Puglia (BT) - Palazzo Sinesi in via J. F. Kennedy al civico 18.
2. Il Comitato può istituire anche altrove uffici amministrativi e di rappresentanza.

Art. 3 - Scopo del Comitato

1. Il Comitato non ha scopo di lucro.
2. Il Comitato ha lo scopo di ideare e programmare e realizzare, secondo la volontà dei membri fondatori, le celebrazioni del novecentesimo anniversario della morte di Boemondo I d’Altavilla “Boemondo 2011”.
3. Il Comitato, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 2. del presente articolo, può organizzare e promuovere iniziative, attività, mostre, conferenze, convegni, eventi, itinerari e servizi di accoglienza e visite ai siti interessati alle celebrazioni, realizzare opere ed allestimenti, sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni, rendersi editore di ogni tipo di pubblicazione anche multimediale ed inoltre compiere tutte le attività funzionalmente connesse con la realizzazione delle sue finalità, anche partecipando ad altri Enti costituiti o costituendi.
4. Il Comitato, su richiesta dei membri fondatori, potrà svolgere altresì, utilizzando le proprie risorse finanziarie e le proprie competenze, attività di supporto, promozione e organizzazione delle azioni e iniziative collegate alle ricorrenze e celebrazioni istituzionali degli Enti fondatori che si terranno nel corso del periodo di vigenza del Comitato stesso.
5. Il Comitato opera avvalendosi di proprie strutture e personale proprio messi a disposizione dagli Enti Fondatori o da altre Pubbliche Amministrazioni; per la realizzazione di parte delle proprie attività o per lo svolgimento di funzioni o compiti ad alto contenuto tecnico o specialistico, il Comitato potrà altresì avvalersi delle strutture degli Enti Fondatori.

Art. 4 - Membri Fondatori

Sono membri fondatori del Comitato, in quanto sottoscrivono l'atto costitutivo, il Comune di Canosa di Puglia (BT), la Concattedrale Basilica San Sabino di Canosa, la Fondazione Archeologica Canosina, la Società di Storia Patria per la Puglia - Sezione di Canosa di Puglia.

Art. 5 - Patrimonio, fondo di dotazione e proventi

1. Il Comitato potrà disporre del patrimonio riveniente dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili messi a disposizione, valori mobiliari, diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successivamente; lasciti, elargizioni, donazioni di qualsiasi genere.
2. Il Comitato può ricevere contributi, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie.
3. Il Comitato provvede al raggiungimento delle proprie finalità, anche con:
 - a) le rendite derivanti dal patrimonio o dalle attività del Comitato stesso;
 - b) i contributi in denaro e/o servizi dei membri;
 - c) ogni altra eventuale elargizione, erogazione o contributo ricevuto da parte di soggetti pubblici e privati, anche erogato sotto forma di servizio di qualsiasi genere.
4. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'art. 2343 del Codice Civile.

Art. 6 - Recesso dal Comitato

I membri del Comitato possono, in ogni momento, recedere dal Comitato dandone comunicazione scritta, fermo restando il dovere di adempiere, fino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in corso, le obbligazioni assunte sino a quella data.

Art. 7 - Organi del Comitato

Sono organi del Comitato:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8 - Presidente

1. Presidente è il Presidente pro-tempore della Società di Storia Patria per la Puglia - Sezione di Canosa di Puglia.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, direttamente o tramite suoi delegati. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e sino alla cessazione dell'impedimento o dell'assenza del Presidente ovvero alla nomina di un nuovo Presidente, le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente, infine, in loro mancanza, le attribuzioni del Presidente spettano al consigliere più anziano d'età.

Art. 9 - Composizione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di quattro a un massimo di sette membri così nominati:
 - a) per il Comune di Canosa di Puglia, numero un membro;
 - b) per la Concattedrale Basilica San Sabino di Canosa, numero un membro;
 - c) per La Fondazione Archeologica Canosina, numero un membro;
 - d) per la Società di Storia Patria per la Puglia - Sezione di Canosa di Puglia, numero un membro.
2. Qualora vengano ammessi altri soggetti pubblici o privati, con la qualifica di soci ordinari, il Consiglio di Amministrazione decide se far designare ai singoli nuovi soci un Consigliere di Amministrazione. In ogni caso, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione non può superare il numero di sette, incluso il Presidente. Dalla data della propria ammissione ciascun nuovo socio eserciterà i diritti ed assumerà gli obblighi derivanti dal presente Statuto.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca da parte degli Enti proponenti o privati; la carica e la partecipazione alle riunioni non comporta retribuzioni.
4. Qualora durante il mandato uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovesse, per qualsiasi motivo, cessare dalla carica per la quale è stato nominato l'Ente o il privato competente designa un nuovo membro.

Art. 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione delibera in merito alle seguenti materie:

- a) linee di indirizzo generale dell'attività del Comitato;
- b) nomina del Vice Presidente all'interno dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- d) delibera sull'ammissione di nuovi soci del Comitato, sull'assegnazione ai nuovi soci di un consigliere di amministrazione e sull'apporto economico da destinare al Comitato;
- e) scioglimento e liquidazione del Comitato, con nomina e poteri dei liquidatori secondo le modalità previste dall'art. 16;
- f) ogni decisione attinente al perseguimento dello scopo del Comitato;
- g) attribuzione dei poteri al Presidente e al Vice Presidente, oltre a quelli assegnati ai medesimi dal presente statuto.

Art. 11 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, infine, in loro mancanza, le attribuzioni del Presidente spettano al consigliere più anziano d'età.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo.
3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà più uno dei Componenti.
4. La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo di raccomandata, telefax, telegramma o e-mail con prova dell'avvenuta ricezione o, in caso di comprovata urgenza con preavviso di almeno due giorni mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax oppure tramite sms.
5. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificatisi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

7. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio dei revisori dei conti. Per la redazione del verbale delle riunioni, il Presidente designa di volta in volta un segretario tra i componenti presenti.
8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, se chiamati e senza diritto di voto, consulenti degli enti fondatori.
9. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.
10. Ogni componente del Consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto.
11. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
12. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipino tutti i membri ed almeno due revisori sono valide anche in difetto di formale convocazione.

Art. 12 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, designati uno dal Comune di Canosa di Puglia, uno dalla Concattedrale Basilica San Sabino di Canosa ed uno dalla Fondazione Archeologica.
2. La carica di Presidente è attribuita al componente designato dal Comune di Canosa di Puglia.
3. Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di controllare la gestione amministrativa del Comitato, di vigilare sull'osservanza dello Statuto e di accertare la regolare tenuta della contabilità.
4. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni, decesso o revoca.
5. La partecipazione al collegio avverrà a titolo gratuito.

Art. 13 - Esercizio e bilancio

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio di amministrazione approva, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e, entro il mese di aprile, il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, accompagnato da una relazione che dia conto degli obiettivi perseguiti dal Comitato e degli interventi realizzati.

Art. 14 - Informativa

1. I progetti di bilancio preventivo e lo schema di conto consuntivo, prima di essere approvati dal Consiglio di amministrazione, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio di amministrazione, dovranno essere inviati a tutti i membri del Comitato.
2. Il Presidente trasmette ai soci del Comitato i documenti di volta in volta richiesti dai Consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura del Comitato.

Art. 15 - Durata

Il Comitato si scioglierà una volta realizzato lo scopo per il quale è stato fondato e comunque soltanto dopo che siano state regolarmente adempiute tutte le obbligazioni assunte dal Comitato in relazione al raggiungimento dello scopo di cui al presente statuto e dopo l'approvazione del rendiconto finale.

Art. 16 - Estinzione del Comitato

Il Comitato si estingue per:

- a) il raggiungimento dello scopo;
- b) il venir meno, l'impossibilità o l'inattuabilità dello scopo.

Il verificarsi di una delle cause di estinzione, e il conseguente avvio della relativa procedura, è sancito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta con la maggioranza dei tre quarti dei membri. L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la fase di liquidazione, sarà distribuito tra i soci in percentuale ai conferimenti effettuati.

I beni mobili ed immobili, eventualmente conferiti in uso gratuito al Comitato per la realizzazione dello scopo, torneranno nella piena disponibilità dei soci proprietari.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio ai principi generali del diritto ed alle norme del Codice Civile italiano e delle altre leggi italiane in materia.

